

(N. 1585)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1981

Estensione dell'ambito di applicazione del secondo comma dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1980, n. 75, in materia di riscatto di servizi statali prestati anteriormente alla nomina in ruolo

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 6 dicembre 1965, n. 1368, (entrata in vigore il 6 gennaio 1966) consentì ai dipendenti statali di richiedere, previo riscatto, la valutazione ai fini della buonuscita dei servizi statali — civili e militari — prestati anteriormente alla nomina in ruolo, nei limiti e con le modalità previste per il riconoscimento.

Il Consiglio di Stato, dapprima in sede consultiva e poi in sede giurisdizionale (decisione n. 272 del 10 novembre 1972 - 15 giugno 1973, VI Sezione), affermò il principio che, nella durata dei servizi da ammettere a riscatto, erano da computare, in aggiunta alla durata effettiva, le supervalutazioni derivanti da campagne di guerra e da servizi speciali.

L'ENPAS — ente di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato — nel prendere atto dell'importante principio affermato dal Consiglio di Stato e ravvisando in esso un valore travalicante i limiti di applicabilità della norma interpretata al solo caso esaminato, vi dava esecuzione nei confronti di tutti i richiedenti nelle stes-

se condizioni, anche se nel frattempo collocati in quiescenza.

Il principio di cui sopra non venne, invece, recepito dall'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato, la quale continuò ad escludere dal riscatto ai fini della buonuscita le supervalutazioni derivanti dalle campagne di guerra e dai servizi speciali.

Alla macroscopica ed ingiustificabile disparità di trattamento determinatasi a danno del personale ferroviario rispetto ai dipendenti delle altre amministrazioni statali si cercò di porre rimedio con la legge 8 agosto 1977, n. 582; ma questa, operando nei soli confronti di quanti erano in servizio alla data della sua entrata in vigore, rendeva definitiva la sperequazione di trattamento a danno dei ferrovieri collocati a riposo anteriormente alla stessa data.

Altra parziale disparità di trattamento si attuò con l'articolo 7 della legge 20 marzo 1980, n. 75, in quanto, essendo il disposto della norma applicabile dal 1° aprile

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1974 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032), ne rimaneva escluso il personale ferroviario collocato a riposo dal 6 gennaio 1966 fino al 31 marzo 1974.

Con il seguente disegno di legge, ove approvato, il problema verrebbe risolto in via definitiva, perchè è quivi previsto, sia pu-

re con ritardo, di parificare il trattamento di buonuscita del personale ferroviario cessato dal servizio in data successiva all'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1965 n. 1368 e fino al 31 marzo 1974 con quello di cui hanno già da tempo fruito i dipendenti delle altre amministrazioni dello Stato ex combattenti.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1980, n. 75, è applicabile, relativamente agli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali, anche al personale cessato dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

Restano invariate le disposizioni contenute nel citato comma dell'articolo 7 della legge sopraindicata, ad eccezione di quella riguardante la presentazione della domanda di riscatto, per la quale il termine di 120 giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.